

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI COSTITUZIONALI (I) — DIFESA (VII)

3.

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 GIUGNO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE IOTTI LEONILDE

INDICE

	PAG.
Testo unificato del disegno e delle proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Norme di principio sulla disciplina militare (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (407-526-625-B) .	21
PRESIDENTE	21, 27, 28
BANDIERA	27
CORALLO	25
LABRIOLA	23
MICELI VITO	21
PETRUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	27, 28
SEGNI, <i>Relatore per la I Commissione</i>	26, 28
ZOPPI, <i>Relatore per la VII Commissione</i>	27, 28

La seduta comincia alle 17,10.

ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge Mellini ed altri; Milani Eliseo ed altri: Norme di principio sulla disciplina militare (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (407-526-625-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Mellini ed altri; Milani Eliseo ed altri: « Norme di principio sulla disciplina militare », già approvato dalla Camera nella seduta del 22 luglio 1977 e modificato dal Senato nella seduta del 15 dicembre 1977.

Come i colleghi ricordano nella precedente seduta abbiamo iniziato la discussione sulle modificazioni introdotte dal Senato.

MICELI VITO. Ricollegandomi alle osservazioni svolte nella precedente seduta, desidero sottolineare che le modifiche apportate dal Senato al testo al nostro esame sono globalmente di carattere formale

e tendono ad una più precisa formulazione delle norme in esso contenute. In questo senso sono valide le indicazioni riguardanti i vincoli posti all'uso dell'abito civile (articolo 5), l'allontanamento dalle sedi di servizio (articolo 12), e il collegamento tra gli organi di rappresentanza e le categorie in congedo e dei pensionati (articolo 20). Al contrario, le indicazioni sull'esecuzione degli ordini (articolo 4) e sulle cosiddette schedature (articolo 17), pur denotando una giusta preoccupazione per questi delicati aspetti, non risolvono il problema.

Altre indicazioni concernono i termini di tempo: così, il regolamento di disciplina militare dovrà essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (articolo 5), mentre le norme di attuazione delle disposizioni sul sistema della rappresentatività dovranno essere emanate entro 120 giorni (articolo 20). In sostanza, si prevedono limiti di tempo diversi, il che denota che forse ci si è dimenticati di procedere al coordinamento dei tempi nel quadro dell'intero provvedimento; in ogni caso, sono certo che si svolgerà un'ampia discussione sui diversi articoli.

Dall'esame delle modifiche apportate dal Senato si evince che rimane nella sostanza il testo approvato dalla Camera, sul quale ho già espresso il mio parere contrario anche con la presentazione di una relazione di minoranza. Questo mio giudizio non scaturisce da motivazioni di carattere politico, bensì da ragioni esclusivamente tecniche connesse all'imprescindibile esigenza di conferire con norme di base valide il più alto grado di coesione morale, di efficienza e di credibilità delle Forze armate. Non si può soddisfare questa esigenza fondamentale con le norme contenute nel provvedimento al nostro esame che consentono ai militari di ogni grado di partecipare alle attività politiche fino al punto di poter svolgere diretta propaganda a favore dei partiti e dei candidati degli stessi, di svolgere attività sindacale e di riunirsi fuori dal luogo di servizio in assemblee e adunanze. Tali norme impongono criteri e procedure di carattere politico-sindacale all'organizzazione della rap-

presentatività, disattendendo peraltro le aspettative degli stessi militari che proponevano sì la creazione di organi rappresentativi, ma nei termini e nei limiti indicati nell'originario disegno di legge.

Queste norme affrontano anche il problema particolare del rapporto fra ordine ed esecuzione con un criterio che riflette l'intendimento di rivolgere l'attenzione solo al comportamento dei superiori, creando così le condizioni da cui possono scaturire facilmente errate o arbitrarie interpretazioni proprio nel momento dell'obbedienza, che è il più delicato ed importante della vita militare e dal quale dipendono addirittura l'esistenza e l'efficienza dell'organizzazione militare. Il problema indubbiamente esiste e va affrontato, ma in un'altra maniera. Queste norme travalicano, in quasi tutti gli articoli, contingenti preoccupazioni ed obiettivi di carattere politico i quali inficiano i principi fondamentali che la stessa legge enuncia determinando perplessità ed incomprendibilità e lasciando trasparire una certa linea demagogica. Si tratta, a mio avviso, di aspetti negativi molto pericolosi. Le Forze armate e la pubblica opinione chiedono da tanto tempo un nuovo regolamento di disciplina che rispecchi una reale proiezione dell'organismo militare nella società nazionale e chiedono altresì che non vengano intaccati i principi di base che salvaguardano la disciplina militare e quindi la coesione morale e la validità, credibilità ed efficienza dell'organizzazione militare.

Nel confermare la contrarietà del mio gruppo all'intero complesso delle norme in discussione propongo una pausa di riflessione e di ulteriore approfondimento di questo tema, durante la quale sia possibile anche sentire il parere degli organismi al massimo livello nazionale, i quali hanno il diritto-dovere di intervenire direttamente nella formulazione di norme che riguardino la disciplina militare: mi riferisco al Consiglio superiore delle Forze armate ed al Consiglio supremo di difesa perché, in definitiva, stiamo trattando di uno dei problemi più importanti per il nostro paese, la cui soluzione non può certamente essere vincolata a termini di tempo ristretti.

LABRIOLA. I colleghi ricorderanno che il gruppo socialista ebbe modo, durante la prima discussione del provvedimento alla Camera, di esprimere opinione contraria al testo unificato, risultante dalla confluenza di varie proposte e del disegno di legge, in materia di disciplina militare. Cercherò di rendere più sintetico possibile questo giudizio, riferito al testo come risulta dopo le modifiche apportate dal Senato, per comprovare in modo essenziale le ragioni per le quali il gruppo socialista non è in grado di modificare o quanto meno di attenuare la propria contrarietà, che deve invece confermare e rendere ancor più decisa e pregnante.

A nostro giudizio le modifiche apportate dal Senato hanno finito, forse in modo più coerente di come aveva fatto la Camera, per dare una disciplina complessiva alla materia regolata dalla legge, che è ancor più lontana, devo dire, dalle posizioni da noi espresse. Devo ricordare che il gruppo socialista sollevò due questioni: una riguardava la natura della legge stessa, se cioè essa dovesse risolvere o meno il problema della riserva dell'esecutivo, che abbiamo sempre combattuto, in materia di disciplina militare; l'altra riguardava alcune questioni specifiche, ma a nostro avviso essenziali, del provvedimento.

Sia sulla prima questione sia sulla seconda dobbiamo lamentare il forte arretramento che è avvenuto al Senato con le modifiche apportate. Mi riferisco in particolare all'articolo 5, che, come i colleghi ricorderanno, fu il frutto di un tentativo di accordo tra i vari gruppi politici, rispetto al quale esprimemmo la nostra insoddisfazione, ma che oggi risulta formulato in modo tale da disattendere definitivamente quelle proposte che si pensava di trasformare nel testo originario della Camera, in rapporto alla questione della riserva di legge per quanto attiene alla disciplina dei rapporti all'esterno delle Forze armate. Noi sostenemmo, allora, — ma la Camera non seguì l'opinione del gruppo socialista — che tutto l'insieme dei rapporti tra i cittadini e la organizzazione delle Forze armate dovesse essere disciplinato per legge, ma — distinguendoci in

questo da altri gruppi politici ed in particolare dai radicali — ammettemmo che una parte di tali rapporti potesse essere disciplinata dal regolamento.

La questione della formulazione dell'articolo 5 fu risolta, a mio avviso, in modo insoddisfacente, tanto che ne facemmo oggetto di critiche in sede di Assemblea. La formulazione dell'articolo nel testo che è al nostro esame non fa che riaffermare la prerogativa dell'esecutivo.

Vorrei attirare l'attenzione dei colleghi sulla sottile differenza, nella forma di approvazione del regolamento di esecuzione tra il testo approvato dalla Camera e quello approvato dal Senato. Il primo recita: « Il regolamento di esecuzione della presente legge è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della difesa, sentite le Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ». Il secondo recita: « Il regolamento di disciplina militare è emanato, in esecuzione della presente legge ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della difesa, sentite le Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ». La differenza può apparire sottile, ma a nostro avviso essa rappresenta un ulteriore progresso della tesi per la quale il regolamento di disciplina può essere esecutivo di questa legge ma può anche non esserlo, cosicché una parte delle norme che si dovesse ritenere di disciplinare per regolamento potrebbe essere *praeter legem* o addirittura *contra legem*.

Questa nostra interpretazione viene confortata dalla lettura del terzo comma dello stesso articolo 5, che nel testo approvato dalla Camera recita: « Il regolamento di disciplina si applica quando i militari si trovano in una delle seguenti condizioni: ... »; nel testo approvato dal Senato, invece, recita: « Il regolamento di disciplina deve prevedere la sua applicazione nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni: ... ». Nel pri-

mo testo è il contenuto della legge ad indicare i casi di applicazione del regolamento di disciplina; nell'altra formulazione, invece, il regolamento di disciplina contiene una norma di autoapplicazione in quanto la norma concernente l'applicazione viene trasferita dalla legge al regolamento stesso; si ammette cioè la possibilità che il regolamento preveda, in modo autonomo, la sua applicazione a casi che non siano disciplinati dalla presente legge.

La nostra preoccupazione è confermata ancora dal comma successivo, che riguarda l'osservanza delle disposizioni del regolamento di disciplina militare fuori della sussistenza delle condizioni previste nel comma precedente. Anche qui, mentre la formulazione approvata dalla Camera pone direttamente il comando legislativo all'esecutivo, quando debba emanare la norma regolamentare, la formulazione approvata dal Senato fa riferimento ancora una volta ad una potestà autoapplicativa del regolamento di disciplina laddove recita: « Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari devono essere comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del regolamento di disciplina militare... ».

Ho esposto la prima delle ragioni per le quali il gruppo socialista deve accentuare la propria contrarietà al provvedimento in discussione. Vi sono poi considerazioni particolari che renderemo più esplicite nel dibattito che si farà articolo per articolo: ma un cenno particolare, al momento, merita la lettera dell'articolo 17 che, a nostro avviso, è particolarmente grave. In esso, a differenza della primitiva stesura, si legittima la schedatura di militari proprio in un momento in cui tale mezzo di indagine e di classificazione di una autonoma sfera personale è da tutti contestato nell'ambito di qualsiasi rapporto di dipendenza; infatti, nella primitiva dizione era specificato che era vietata ogni forma di schedatura e di discriminazione politica dei militari, mentre adesso ci troviamo di fronte ad una norma che limita il divieto alla utilizzazione della schedatura per ciò stesso ammettendola, perché è detto che essa è vietata ai soli fini di discriminazione politica dei militari. A questo

punto, le schede informative entrano nel porto franco del regolamento di disciplina militare e detta disposizione è aggravata dal comma successivo dell'articolo 17, che con una piccola furbizia utilizza una norma contro la quale già a suo tempo ci battemmo e che, in pratica, afferma il principio della discriminazione dei militari.

Se non ricordo male, discutendo in tema di riforma dei servizi di sicurezza, lo stesso rappresentante del Governo sottolineò con noi l'eccezionalità dell'opera della disciplina di questo settore in occasione del vivace e contrastato dibattito che si ebbe all'interno della Commissione speciale addetta all'esame dei provvedimenti volti alla riforma dei servizi di sicurezza; ma se in quella sede l'introduzione di quella norma discriminante poteva sembrare giustificata da motivi di eccezionalità, il vederla riproporre oggi, non può non preoccuparci perché ciò dimostra che essa è divenuta un principio comune dell'ordinamento la cui applicabilità può essere liberamente diffusa e ciò comporta, ovviamente, lo stravolgimento dei principi in materia di rapporto fra Stato e cittadini.

Un'altra osservazione, non certo secondaria, è quella relativa all'articolo 12 e, più esattamente, alla nuova formulazione che vede l'immotivata soppressione dell'obbligo di motivazione per l'allontanamento dalla località di servizio lasciando che ciò, nei riguardi dei militari interessati, sia deciso dai superiori solamente in base ad imprescindibili esigenze d'impiego. È questa una norma che attribuisce alla autorità militare un potere che viene ad incidere sui diritti costituzionali del cittadino militare e ciò è un motivo più che valido per chiedere che sia ripristinata l'originaria formulazione della Camera dei deputati.

Non vorremmo che i motivi che sto illustrando per giustificare il nostro parere contrario siano confusi con una qualche volontà di impedire l'approvazione di questo provvedimento: ci auguriamo che i colleghi consentano con le valutazioni che abbiamo espresso, ma nel caso che ciò non dovesse essere, non è nostro intendimento intralciare l'iter del provvedimento

stesso anche se esso, ripeto, non è in grado di soddisfare le esigenze avvertite nell'ambiente militare.

Prima di concludere mi sia consentita un'ultima osservazione. Ci è giunta notizia dell'esistenza di un atto di indirizzo privato che singoli cittadini, investiti un tempo di importanti cariche nell'ambito militare, avrebbe addirittura rivolto al Capo dello Stato. Pare che questa lettera sia sottoscritta da soggetti che un tempo hanno avuto le massime responsabilità ai vertici delle Forze armate. Se la nostra informazione risponde a verità, pur non considerando questa legge il rimedio sufficiente alle manchevolezze della normativa sui rapporti tra Stato e cittadino, diciamo che si tratta di manovre allarmanti di fronte alle quali il Parlamento non può che esprimere un giudizio di netto dissenso.

Desidero anche ricordare che esistono atti di iniziativa parlamentare con i quali si tende a disciplinare anche il « dopo », cioè il destino e la funzione spettanti a persone che abbiano avuto responsabilità nei gradi direttivi dell'esercito: forse questa è una buona occasione per riprendere in mano la materia ed arrivare ad una definitiva regolamentazione.

CORALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo già avuto occasione, in Commissione come in Aula, di esternare l'opinione del gruppo comunista sul provvedimento in discussione. Il nostro era un giudizio complessivo che non negava la validità di alcune riserve avanzate ma che, tuttavia, si sforzava di prendere atto del lungo travaglio al quale il provvedimento era stato sottoposto e degli sbocchi della discussione (che non va dimenticato essere stata molto lunga e travagliata) che, a mio avviso, aveva portato ad un risultato altamente positivo.

Abbiamo detto, e confermiamo, che la applicazione di questa legge modifica sostanzialmente il clima dell'ambiente militare nelle caserme; abbiamo detto che essa « spalanca le porte delle caserme alla Costituzione » ed oggi confermiamo pienamente tale giudizio.

Da allora alcune cose sono avvenute: l'esame del testo approvato dalla Camera da parte del Senato, ma anche il determinarsi di una situazione di disagio all'interno delle Forze armate, perché da parte del Governo sono state emanate disposizioni tendenti ad anticipare l'applicazione di alcune norme in esso contenute. Io non mi sento di esprimere una critica complessiva a questa iniziativa del Governo che, anche se ha creato qualche inconveniente, era dettata dalla volontà di manifestare prontezza nell'accogliere l'orientamento emerso nelle due Camere. Tuttavia il ritardo con il quale si sta arrivando alla approvazione della legge ha creato una situazione indubbiamente delicata: nell'ambito delle Forze armate si sono avute disposizioni e circolari che mancano di supporto legislativo sicché, per la presenza anche di alti ufficiali che non sembrano molto entusiasti della normativa, si stanno creando situazioni di conflittualità, interpretazioni diverse e così via che vanno sanate con la rapida approvazione del testo in discussione.

Vorrei anche richiamare l'attenzione, in particolare del collega Labriola, su un altro elemento che non deve sfuggire alla nostra attenzione. Mi rivolgo all'onorevole Labriola perché le cose che ha detto non ci lasciano indifferenti né sono da noi considerate forzature eccessive; c'è, al contrario, qualche osservazione valida che non ci trova insensibili. L'elemento di cui parlo è costituito da una campagna di stampa piuttosto violenta, che ha visto come protagonista uno dei più autorevoli quotidiani del nostro paese, tendente a creare le condizioni per l'insabbiamento di questo provvedimento. Lo si raffigura, infatti, come una legge che porterà il disordine nelle caserme, « caserme allegre » dove si passerà il tempo votando; il tutto detto con tono scandalizzato, rivolgendosi ad una opinione pubblica giustamente allarmata per il disordine ed orientata a chiedere più ordine.

Prospettando in questo modo questo provvedimento al nostro esame, si tende a collegare un sentimento dell'opinione pubblica, che ha le sue ragioni d'essere,

con un testo normativo che indubbiamente non ha alcun fine eversivo ma tende a portare nelle caserme quello spirito democratico che, secondo noi, è il massimo garante della efficienza e della fedeltà alla istituzione da parte delle Forze armate. Non possiamo ignorare tutto questo e del resto l'onorevole Labriola ci ha fornito un altro esempio di iniziativa tendente a far sì che questo provvedimento non diventasse operante. Di conseguenza — e dicendo ciò preannunciamo il nostro orientamento in merito agli articoli — noi riteniamo che la cosa più urgente da fare sia varare il testo al nostro esame senza ulteriori modifiche che comporterebbero un rinvio al Senato ed il rischio di dar vita ad un gioco « a rimpattino » che ci porterebbe a date non prevedibili, provocando inoltre inevitabili perdite di tempo.

Del resto è nostra convinzione che questo provvedimento presto avrà bisogno di una messa a punto, visto che, ad esempio, per tutta la parte relativa alle nomine di organi rappresentativi si tratta di questioni che affrontiamo per la prima volta e che vanno, dunque, sottoposte alla verifica dell'esperienza in modo da rendere più efficienti i meccanismi previsti. In quella occasione potremo individuare qualche punto da migliorare, ma al momento noi riconfermiamo il giudizio complessivo che è altamente positivo, manifestiamo la nostra preoccupazione per le conseguenze di possibili ritardi, nonché per le evidenti manovre in atto e, proprio tenendo conto del clima di disagio che si vuole creare e che si è creato all'interno delle Forze armate, avvertiamo l'assoluta urgenza di approvare il testo del provvedimento così come ci è pervenuto dal Senato in modo da evitare ulteriori ritardi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle modificazioni introdotte dal Senato.

SEGNI, Relatore per la I Commissione. All'inizio del dibattito in Commissione richiamai l'attenzione dei colleghi non solo sul clima generale certamente diverso da quello in cui approvammo il provvedimen-

to, ma anche sulle circostanze che nel frattempo erano sopraggiunte: così, gli accordi intervenuti in sede di formazione del Governo, se non ricordo male in marzo, prevedevano l'emanazione di nuove disposizioni disciplinari per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, la garanzia dell'obiettività nell'espletamento dei servizi e la limitazione dell'esercizio di alcuni diritti politici in modo più grave e restrittivo di quanto si prevede nel provvedimento che stiamo discutendo per i militari. Ciò del resto era facilmente spiegabile proprio in relazione all'intervallo di tempo intercorso fra la gestazione di questo provvedimento alla Camera ed il momento in cui erano intervenuti gli accordi di Governo, momento precedente all'esplosione dei fatti più gravi di terrorismo, ma in cui si era già determinato un aggravarsi del clima politico e della situazione dell'ordine pubblico tanto che i partiti, che si erano trovati concordi su questo punto, avevano proposto un rafforzamento dei vincoli disciplinari e delle garanzie di obiettività degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nell'espletamento dei servizi d'istituto.

Allora feci presente ai colleghi che, pur essendo evidente che il provvedimento al nostro esame riguardava un personale con uno *status* diverso, e cioè i militari, non potevamo trascurare l'esigenza obiettiva che vi fosse in certo qual modo un raccordo fra le norme riguardanti i Corpi armati dello Stato, e all'interno di tali Corpi soprattutto quelli che svolgono funzioni di pubblica sicurezza, e le forze di polizia in senso stretto. Infatti, era assurdo vedere che si adottava una legislazione con cui si ponevano determinati divieti alla polizia, mentre si stabiliva una disciplina sostanzialmente diversa e molto più larga per l'Arma dei carabinieri e la guardia di finanza che, pur con uno *status* militare e in regime di più stretta disciplina, svolgono le stesse funzioni.

Mi rendo conto che allo stato non è possibile ovviare a questa eventuale dissonanza legislativa dato che il disegno di legge sulla riforma della polizia è ancora in discussione davanti alla Commissione

competente. Avevo per la verità sollecitato le forze politiche ad esaminare questo problema ed a risolverlo forse contestualmente e preventivamente ma, non essendosi fatto nulla al riguardo, propongo che, a conclusione dei lavori, le Commissioni riunite approvino un ordine del giorno in cui, considerando l'importanza del provvedimento, ritengo che non sia inutile sottolineare i rischi evidenti cui va incontro un'importante riforma come questa (l'onorevole Corallo li ha accennati nel suo intervento). Sono del parere quindi che si debba rivolgere un appello al Governo, all'Amministrazione della difesa ed ai vertici militari perché nell'emanazione delle norme di attuazione, e successivamente nella fase di applicazione della legge, provvedano, col senso di responsabilità proprio delle Forze armate da una parte e con senso di doveroso ossequio da parte del Governo dall'altra, ad evitare ogni possibile deviazione dallo spirito della legge, e soprattutto i pericoli evidenti di politicizzazione: rischio che, indubbiamente, in un sistema di questo genere non può essere ignorato.

Proporrei inoltre, e anche qui risiede l'importanza dell'ordine del giorno, che i colleghi delle nostre due Commissioni si impegnino fin d'ora ad adeguare la soluzione normativa, che ci auguriamo il Parlamento adotterà celermente, per l'istituendo Corpo di polizia a quei Corpi armati che svolgono ugualmente funzioni di pubblica sicurezza. Si tratta di una soluzione che non ostacola l'iter del provvedimento al nostro esame e costituisce fin da adesso una garanzia diretta ad evitare una pericolosa e disdicevole distonia legislativa.

Vorrei conoscere su questo aspetto la opinione dei colleghi che rappresentano i vari partiti, premettendo che la democrazia cristiana ritiene tale punto di estrema importanza e che nella seduta di domani mi propongo di presentare l'ordine del giorno il cui contenuto ho testé illustrato.

ZOPPI, *Relatore per la VII Commissione*. Concordo con le osservazioni svolte dall'onorevole Segni, per cui non ritengo di dover aggiungere altro.

PRESIDENTE. Poiché il relatore ha invitato i colleghi a pronunciarsi sulla sua proposta, non so se le Commissioni intendano sentire prima la replica del Governo.

BANDIERA. Sul punto sollevato dall'onorevole Segni mi sembra che l'impegno principale è del Governo.

PRESIDENTE. Certamente, ma non esclusivamente del Governo.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è sostanzialmente d'accordo sulle conclusioni cui è pervenuto l'onorevole Segni essendosi già espresso nella precedente riunione per una rapida approvazione del provvedimento, perché ogni ritardo a questo punto provoca evidenti stati di incertezza e di disagio nelle Forze armate. Proprio per far fronte a questa situazione alcune disposizioni sono state già date tempo addietro quasi in esecuzione di questo provvedimento. In sede regolamentare — siamo perfettamente d'accordo su questo punto — sarà possibile essere più puntuali nel precisare alcuni aspetti riguardanti l'applicazione del provvedimento là dove questo non può entrare nei dettagli. Considerando che il regolamento sarà emanato dopo avere sentito anche le Commissioni difesa delle due Camere, in quella sede i colleghi potranno dare un contributo non indifferente di vigilanza sostanziale, non solo formale, nella stesura dello stesso.

È certamente auspicabile procedere ad un raccordo con l'eventuale legge in discussione sulla riforma della pubblica sicurezza. Il Governo quindi si dichiara d'accordo sul preannunciato ordine del giorno, salvo esaminarlo quando sarà steso materialmente, con la raccomandazione che si tenga sempre presente che lo *status* degli appartenenti all'Arma dei carabinieri è completamente diverso da quello degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. È un discorso abbastanza importante. Ritengo che le stesse Forze armate siano gelose di questa prerogativa, per cui tale concetto deve essere espresso chiaramente nell'ordine del giorno. Per il

VII LEGISLATURA — COMM. RIUN. (AFFARI COSTITUZ.-DIFESA) — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1978

resto siamo d'accordo, nei limiti accennati, nell'approvarlo.

PRESIDENTE. Il relatore Segni - e mi pare che il Governo concordi - ha preannunciato un ordine del giorno che presenterebbe nella seduta di domani e, in quella sede, cioè, quando si discuterà l'ordine del giorno, i gruppi politici potranno pronunciarsi su di esso.

SEGNI, *Relatore per la I Commissione*. A questo punto, propongo di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani.

ZOPPI, *Relatore per la VII Commissione*. Concordo sulla proposta formulata dal relatore per la I Commissione, onorevole Segni.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con la proposta testé formulata.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO